


CANTONE DEI GRIGIONI

COMUNE DI GRONO



Regolamento per il servizio pompieri

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO POMPIERI DEL COMUNE DI GRONO

(del 21 maggio 2000)

- Art. 1
Organizzazione
corpo pompieri
- Il servizio pompieri per il Comune di Grono è garantito, dal 1. luglio 1999, dal Corpo pompieri unificato della Bassa Mesolcina. Per regolamentare tutte le operazioni e i compiti che competono al corpo pompieri fanno quindi stato, oltre al presente regolamento, la Convenzione per la costituzione del Corpo pompieri unificato della Bassa Mesolcina (CPBM) e il Regolamento del corpo pompieri unificato della Bassa Mesolcina approvati dall'Assemblea comunale del 17 dicembre 1998.
- Art. 2
Generalità
- Le prescrizioni impegnanti dell'Ordinamento cantonale sulla polizia del fuoco e sul servizio pompieri, le prescrizioni esecutive circa l'Ordinamento cantonale sulla polizia del fuoco e il servizio pompieri, come pure tutte le prescrizioni cantonali e tutte le direttive riguardanti gli enti omonimi sono senz'altro valide, pur non essendo esplicitamente citate nel presente regolamento.
- Art. 3
Obbligo del
servizio pompieri
- Ogni abitante di ambo i sessi domiciliato nel Comune di Grono è obbligato (con riserva dell'art. 6) a prestar servizio pompieri nel corpo pompieri unificato della Bassa Mesolcina. L'obbligo al servizio pompieri comincia con l'anno in cui si compie il 18esimo anno di età e termina con il compimento del 52esimo anno di età. Rimane riservata la disposizione dell'art. 7 cpv. 2 del Regolamento del corpo pompieri unificato della Bassa Mesolcina (RCPBM).
- Art. 4
Generi dell'obbligo
al servizio
- L'obbligo al servizio pompieri va osservato come segue:
- a) mediante la prestazione del servizio attivo;
 - b) mediante il versamento annuo di una tassa obbligatoria di compensazione (riscatto).
- Art. 5
Idoneità al
servizio
- Dal milite si richiede la massima idoneità al servizio. L'inabilità al servizio militare non esonera dall'obbligo al servizio pompieri. La regola per la prestazione al servizio pompieri è la seguente:
- Chi è completamente abile al lavoro é anche abile al servizio pompieri attivo.

Art. 6
Esonero dall'
obbligo di
servizio

Dall'obbligo di servizio attivo sono dispensati:

- a) i membri del Governo cantonale, del Tribunale cantonale e del Tribunale di Amministrazione;
- b) i procuratori pubblici, i Presidenti del Tribunale di Distretto e di Circolo, i Giudici istruttori, i Municipali e il Segretario comunale;
- c) i sacerdoti e le persone appartenenti a un ordine religioso;
- d) i medici degli ospedali e delle cliniche psichiatriche, se questi non sono necessari per il servizio pompieri delle case in parola;
- e) i membri della polizia cantonale e i poliziotti comunali impiegati nel ruolo;
- f) abitanti che causa infermità psichica e fisica sono inabili al lavoro o persone obbligate al servizio pompieri, le quali a causa del servizio prestato, sono diventate inabili al servizio.

Art. 7
Dispensa

Per dispense dal servizio pompieri attivo, causa malattia o infermità, è competente il medico del corpo pompieri unificato designato dalla commissione dei Comuni.

Art. 8
Commissione
corpo pompieri

La commissione del corpo pompieri si costituisce come segue:

- a) dal Consiglio dei Comuni (Municipali capi dicastero).
- b) dallo Stato maggiore dei pompieri.
- c) dall'Ufficio di revisione.

Art. 9
Obbligo
d'allarme

Scoprendo il divampare di un incendio ognuno ha il dovere di allarmare il corpo pompieri tramite il numero telefonico 118.

Art. 10
Assicurazione

Tutta la truppa attiva del corpo pompieri è assicurata secondo gli statuti della cassa di soccorso del corpo pompieri svizzero, contro infortuni e malattia nel servizio pompieri o impossibilità di guadagno a causa di detto servizio.

Ogni incidente avvenuto prestando servizio pompieri va annunciato immediatamente al comandante. La malattia causata dal servizio antincendio va annunciata entro 10 giorni dal suo inizio, in caso contrario si estingue qualsiasi diritto all'indennizzo.

Art. 11
Obbligo di
compensazione

Persone di ambo i sessi fra i 18 e i 52 anni, riservata la disposizione dell'art. 7 cpv. 2 del Regolamento del Corpo pompieri unificato della Bassa Mesolcina (RCPBM), le quali non prestano servizio pompieri nel Corpo pompieri unificato della Bassa Mesolcina (CPBM) o in un corpo di stabilimento riconosciuto a livello cantonale, devono pagare la tassa annua di esenzione.

Per i coniugi conviventi, uno solo è tenuto a prestare il servizio pompieri, rispettivamente a versare la tassa di esonero. Lo stesso principio vale per gli stranieri con diritto di residenza o permesso annuale.

Le persone che arrivano da fuori per domiciliarsi nel Comune o persone che lasciano il Comune per stabilirsi altrove, pagano la tassa di compensazione pro rata per il periodo trascorso nel Comune.

Sono esonerati dal pagamento della tassa annua di compensazione gli studenti e gli apprendisti durante la fase di formazione. ¹⁾

La tassa di compensazione annua è di fr. 80.-- al minimo.

Il Municipio è competente ad aumentare questo importo fino a fr. 500.--.

Art. 12
Esonero

Le persone esonerate dal servizio pompieri ai sensi dell'art. 6 let. a/f non devono pagare la tassa di compensazione in parola. Persone, le quali hanno prestato servizio attivo almeno durante 20 anni possono essere esonerate parzialmente o totalmente dall'obbligo di pagamento della compensazione.

Art. 13
Tasse di
compensazione

Il ricavo delle tasse di compensazione e delle multe sono utilizzate esclusivamente a beneficio del servizio pompieri e/o dell'approvvigionamento idrico antincendio.

Art. 14
Entrata in
vigore

Questo regolamento entra in vigore dopo l'accettazione da parte del Popolo e sostituisce il regolamento del 27 giugno 1975.

Art. 15
Disposizione
transitoria

In deroga all'art. 14 del presente regolamento, per l'anno 2000 le tasse sono incassate per l'intero anno.

Approvato dal Consiglio Comunale con decisione del 4 aprile 2000.
Approvato con votazione popolare del 21 maggio 2000 e del 2 settembre 2001.

1) modificato il 2 settembre 2001

per IL COMUNE DI GRONO

Il Sindaco:

Il Segretario:

(C. Bernasconi)

(D. Pesenti)